



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MOLISE ALTISSIMO"-CAROVILLI
Prot. 0007029 del 26/11/2021
01-01 (Uscita)

Ai Docenti
ai Collaboratori scolastici
p.c. al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: DIRETTIVA SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

Al fine di evitare comportamenti idonei ad innescare situazioni di conflitto ed eventuali contenziosi giudiziari, si riportano alcune note di chiarimento sulle procedure da seguire in caso di assenza di un docente.

Come già riportato nella circolare prot. n. 6546 del 08/11/2021, l'art. 2048 del Codice Civile statuisce che l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore per il tempo in cui questi è affidato alla scuola, si trasferisce dai genitori alla scuola stessa - cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico.

Ne deriva la necessità che:

1. il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e, comunque, assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per il tramite dei docenti individuati quali responsabili di plesso;
2. ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni collaboratore scolastico segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze dei docenti, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;
3. docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni organizzative del dirigente - come le sostituzioni dei docenti assenti - **anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore o dal responsabile di plesso**. E' infatti intuitivo che il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, **come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio**. Se questa priorità non venisse rispettata ci sarebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice Civile da parte del docente incaricato.

Quindi, coerentemente con quanto sopra, la sostituzione dei docenti assenti per assenze brevi sarà effettuata designando i docenti nel seguente ordine:

- a) docenti tenuti al recupero di permessi brevi;
- b) docenti con ore a disposizione, individuando, prioritariamente il docente in possesso degli specifici titoli di accesso all'insegnamento della disciplina interessata;
- c) docenti che si rendano disponibili ad effettuare ore eccedenti;
- d) docenti di sostegno in compresenza, solo in caso di assenza dell'alunno seguito;
- e) docenti su posto comune in compresenza con altro docente o con il docente di sostegno;
- f) nomina di docente supplente.

I coordinatori di ciascun plesso, sono delegati dalla Dirigente alle sostituzioni dei docenti assenti ed alla predisposizione degli atti relativi che devono essere tempestivamente trasmessi agli uffici di segreteria.

Se il coordinatore di plesso non né presente, i docenti in servizio, avranno cura di provvedere alla copertura delle classi e ad avvisare il Dirigente o collaboratori del DS, che forniranno le disposizioni del caso.

Pertanto, in caso di assenza programmata, il coordinatore di plesso, o altro docente delegato, coadiuvato dalla segreteria e dai collaboratori del DS scolastico, redigerà il piano delle sostituzioni e ne darà comunicazione ai docenti interessati.

Nel caso di assenze non programmate, il coordinatore di plesso, o altro docente delegato, avrà cura di individuare i docenti, contattarli e concordare la sostituzione.

In entrambi i casi, sempre il docente coordinatore di plesso, o altro docente delegato appena possibile, formalizzerà la sostituzione, compilando la disposizione di servizio che deve essere inoltrata agli uffici di segreteria.

Si precisa che la procedura sopra descritta ha valore di disposizione di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993